CAPITOLATO D'ONERI

SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Allegato B al bando di gara

Dati dell'impresa *(da compilarsi a cura dell'impresa concorrente)*
DITTA:
SEDE:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina, la fornitura di Gas metano presso le utenze del Consorzio per l'Area di Ricerca di Trieste indicate nell'Allegato E "Punti di riconsegna" e specificate nell'articolo 11 del presente capitolato, rubricato "beni oggetto della fornitura". Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.

Agli effetti interpretativi del presente capitolato ed in relazione agli atti amministrativi ed ai contenuti dell'appalto, si definisce con il termine:

a) **Amministrazione**: Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste;

b) **Appaltatore o Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

c) **Ambito Tariffario**: è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura , identificato ai sensi dell'art. 28 della RTDG;

d) **Gruppo di Misura**: il gruppo di misura come definito dalla RTDG all'art. 1;

e) **Luogo di fornitura**: ubicazione del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il Gas metano indicata nell'Allegato E "Punti di riconsegna";

f) **Distribuzione del gas metano**: è il servizio di cui all'art. 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;

g) **Gas metano**: il gas metano per uso di cucina, produzione di acqua calda e/o vapore, riscaldamento, climatizzazione e cogenerazione, oggetto della fornitura;

h) **Potere Calorifico Superiore (PCS)**: come definito al punto 1.1, lettera x, della delibera n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e s.m.i.;

i) **Punto di Riconsegna (pdr)**: è il punto di confine tra impianto di distribuzione e impianto dell'Amministrazione, identificato con un codice univoco e definito come all'art. 1 della RTDG;

j) **RTDG**: è la parte II del TUDG, relativa alla regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;

k) **Standard metro cubo (Smc)**: quantità di Gas metano necessaria ad occupare un metro cubo di spazio quando il gas è alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1,01325 bar;

l) **Capacità Giornaliera**: valore, espresso in Smc/giorno, che rappresenta il volume giornaliero di gas messo a disposizione del Gruppo di Misura per il prelievo;

m) **C**: coefficiente totale per la misura volumetrica, abbinato a ciascun gruppo di misura volumetrico come definito all'art. 6 della **RTDG**;

n) **Quantitativo di gas consumato**: valore, espresso in Smc, che rappresenta il volume di gas metano consumato per ogni luogo di fornitura, come differenza fra le evidenze di lettura successive di ciascun gruppo di misura, moltiplicato per il C per i misuratori non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi;

o) **Località**: è l'unità territoriale di riferimento, come definita all'art. 1 della **RTDG**;

p) **TUDG**: è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2014-2019.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'Appaltatore si impegna a somministrare il Gas metano presso i punti di riconsegna indicati nell'Allegato E "Punti di riconsegna" e specificati nell'articolo 11, lett. B, del presente capitolato, a decorrere dalle ore 6.00 del giorno 1 giugno 2015 e fino alle ore 6.00 del giorno 1 giugno 2017.
Nel caso in cui l'andamento delle operazioni di gara dovesse comportare un differimento della data di inizio della fornitura, questa sarà posticipata mantenendo inalterata la durata complessiva dell'appalto, pari a ventiquattro mesi.

ART. 3 – CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della conclusione del contratto e della correttezza del proprio comportamento in sede di gara, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo a base di gara, nelle forme previste dal bando di gara in conformità alla disciplina dell'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, nelle forme della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa, per un ammontare pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
La garanzia è costituita a copertura del mancato o inesatto adempimento dell'Appaltatore; è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.
La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

ART. 5 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto. L'eventuale subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto, a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture, che saranno riferite ai consumi relativi al mese precedente.

Il corrispettivo effettivo risulterà dall'applicazione dei consumi effettivi ai corrispettivi unitari offerti, adeguati secondo le modalità riportate nel successivo art. 11.
La liquidazione del corrispettivo da parte dell'Amministrazione è subordinata alla verifica in merito al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ("Documento unico di regolarità contributiva").
In esecuzione di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, su ciascun pagamento effettuato dall'Amministrazione sarà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo dovuto; le somme ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione verifica di conformità definitiva di cui all'art. 17 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno recare gli elementi che verranno precisati dall'Amministrazione; l'Appaltatore dovrà provvedere ad emettere una fatturazione distinta in relazione ai consumi di un Centro Internazionale insediato nell'ambito dell'Area Science Park di Basovizza, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, lett. m).
L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo 17 rubricato "Negligenza e inadempimento - clausola penale". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi. Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione.
L'Appaltatore si obbliga alla pronta riparazione dei danni stessi.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e per la zona all'atto dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e fino ad esaurimento delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, previa contestazione all'Appaltatore dell'inadempimento, debitamente accertato dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare indicato dall'Ispettorato del Lavoro. Per dette sospensioni l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né pretendere un risarcimento dall'Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, si applica il procedimento previsto dall'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme relative al trattamento assicurativo, assistenziale e antinfortunistico e all'adozione di tutte le cautele prescritte in materia di sicurezza dei lavoratori.
L'Amministrazione accerta, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva nei casi prescritti dalla legge, la regolarità contributiva dell'Appaltatore; in caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva che segnali l'inadempienza dell'Appaltatore, l'Amministrazione può disporre il pagamento di quanto corrispondente all'inadempienza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010. In caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva con esito negativo per due volte consecutive, il contratto si intenderà risolto; la risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunichi all'Impresa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione di avvalersi della facoltà di risoluzione. È fatta salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 9 – COLLAUDI E VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva il diritto e la facoltà di eseguire in qualsiasi periodo, anche avvalendosi di laboratori esterni autorizzati, una verifica a campione della qualità del bene somministrato. Le verifiche potranno essere effettuate senza dare anticipato avviso all'Appaltatore. Nell'eventualità in cui il risultato delle suddette verifiche non trovasse riscontro con i parametri qualitativi minimi del prodotto richiesti, come specificati nell'art. 13 del presente capitolato, l'Amministrazione addebiterà la totalità dei costi sostenuti per le verifiche all'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 17 e l'eventuale attivazione della procedura prevista dall'art. 16 del presente capitolato.

ART. 10 – GARANZIA

L'Appaltatore garantisce in qualità ed in quantità i beni oggetto della somministrazione per la durata del contratto a decorrere dalla prima fornitura.

ART. 11 – BENI OGGETTO DELLA FORNITURA

A) Il presente contratto ha ad oggetto la somministrazione continua di Gas metano ad uso riscaldamento, produzione di acqua sanitaria, cottura e produzione di energia elettrica e calore.

B) I beni oggetto della somministrazione dovranno essere consegnati franco nostra sede, presso i punti di seguito elencati e nei quantitativi previsti al punto C del presente articolo.
I punti di consegna sono identificabili da lettere riferite all'edificio d'appartenenza, ed evidenziati nella piantina "Punti di riconsegna"– Allegato E:

Sito di Padriciano
1.1
Gruppo di Misura matr. 75068080 sito presso l'edificio D
Correttore volumetrico matr. SK11000016834
Cod pdr 011822002012043
Via Padriciano n. 99
CAP 34149 Loc. Padriciano Prov TS
Consumo anno 2014 di gas metano (Smc/anno) 233.651
Capacità giornaliera (Smc/giorno) 2.200
Uso del gas Riscaldamento e produzione acqua calda
Regime di IVA 22%

1.2
Gruppo di Misura matr. 4962818 sito presso l'edificio W
Correttore volumetrico matr. SK11000006941
Cod pdr 011822002012042
Via Padriciano n. 99
CAP 34149 Loc. Padriciano Prov TS
Consumo anno 2014 di gas metano (Smc/anno) 230381
Capacità giornaliera (Smc/giorno) 1.700
Uso del gas Riscaldamento e produzione acqua calda
Regime di IVA 75,17% esente 24,83% al 22%

1.3
Gruppo di Misura matr. 30129939 sito presso l'edificio C
Cod pdr 011822002012044
Via Padriciano n. 99
CAP 34149 Loc. Padriciano Prov TS
Consumo anno 2014 di gas metano (Smc/anno) 1029
Capacità giornaliera (Smc/giorno) 5
Uso del gas Cottura cibi
Regime di IVA 22%

Sito di Basovizza

2.1

Gruppo di Misura matr. 83030815 sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica'
Correttore volumetrico matr. SK11000011534
Cod pdr 11822002023430
Via Strada Statale 14 - km 163,5 n.
CAP 34149 Loc. Basovizza Prov TS
Consumo anno 2014 di gas metano (Smc/anno) 152.791
Capacità giornaliera massima (Smc/giorno) 1.300
Uso del gas Riscaldamento e produzione acqua calda
Regime di IVA 22%

2.2

Gruppo di Misura matr. 35242265 sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica'
Cod pdr 11822002023431
Via Strada Statale 14 - km 163,5 n.
CAP 34149 Loc. Basovizza Prov TS
Consumo anno 2014 di gas metano (Smc/anno) 843
Capacità giornaliera massima (Smc/giorno) 4
Uso del gas Riscaldamento e cottura cibi
Regime di IVA 22%

2.3

Gruppo di Misura matr. 26886195 sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica'
Correttore volumetrico matr. SK11000011532
Cod pdr 11822006006434
Via Strada Statale 14 - km 163,5 n.
CAP 34149 Loc. Basovizza Prov TS
Consumo anno 2014 di gas metano (Smc/anno) 76.106
Capacità giornaliera massima (Smc/giorno) 500
Uso del gas Impianto per la produzione di energia elettrica e riscaldamento
Regime di IVA 22%
Applicazione dell'aliquota agevolata prevista per la produzione di energia elettrica (coefficiente 0,220 mc/kWh)

2.4

Gruppo di Misura matr. 75111338 sito presso l'edificio 'Centrale Tecnologica'
Correttore volumetrico matr. SK11000021780
Cod pdr 11822006009293
Via Strada Statale 14 - km 163,5
CAP 34149 Loc. Basovizza Prov TS
Consumo previsto gas metano (Smc/anno) 236.331
Capacità giornaliera massima (Smc/giorno) 1.100
Uso del gas Impianto per la produzione di energia elettrica e riscaldamento
Regime di IVA 22%
Applicazione dell'aliquota agevolata prevista per la produzione di energia elettrica (coefficiente 0,220 mc/kWh)

C) L'Appaltatore si impegna a somministrare per i punti di riconsegna di Padriciano e Basovizza indicati al punto precedente e riportati nell'allegato E "Punti di riconsegna", la quantità necessaria – per il sito di Padriciano prevista in circa 465.061 Smc/anno, con una capacità giornaliera complessiva a disposizione dell'Amministrazione non inferiore a 3.807 Smc/die e per il sito di Basovizza prevista in circa 466.071 Smc/anno, con una capacità giornaliera complessiva a disposizione dell'Amministrazione non inferiore a 2.862 Smc/die; a titolo puramente indicativo nell'Allegato D sono riportati i consumi previsti per la fornitura, desunti dai prelievi 2014. Tali valori sono soltanto un'indicazione non vincolante per la fornitura oggetto del presente capitolato.

D) La quantità di Gas metano, misurata in standard metri cubi (Smc) che l'Appaltatore somministrerà all'Amministrazione, verrà quantificata a mezzo contatori fiscali attualmente installati in ciascuno dei punti di consegna previsti, in ragione delle misurazioni rilevate dal Distributore Locale o dalle autoletture dell'Amministrazione.

E) L'Amministrazione non rilascerà alcun titolo o fideiussione a garanzia dei quantitativi di somministrazione richiesti. Consumi inferiori o superiori rispetto alle quantità indicate alla lettera C) del presente capitolato, non daranno diritto all'Appaltatore di richiedere indennizzi o di applicare penali nei confronti dell'Amministrazione.

F) La pressione del Gas metano erogato non dovrà essere inferiore ai 0,1 bar e superiore a 0,4 bar.

G) I valori di prezzo del gas fornito oggetto del presente bando saranno articolati su quota variabile P_0 (valore CONSIP attivo al momento dell'offerta) su cui applicare lo sconto offerto (da moltiplicare per i volumi prelevati), definito nell'Allegato A – Schema dell'offerta economica (alla voce Sconto offerto).

H) L'Amministrazione, al mese t-esimo, corrisponderà al Fornitore un importo variabile P_t, da moltiplicare per i volumi prelevati, oltre alla quota di distribuzione locale QD (applicata in modo passante dal Fornitore e non oggetto del presente bando), ed imposte e tasse in misura di legge.
L'Amministrazione si impegna a pagare mensilmente, per ogni metro cubo prelevato, il prezzo P_t che varierà trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\mathbf{P_t = P_{i,t}\ CONSIP - (P_{i,t}\ CONSIP * Sc)} \quad [€/smc]$$

dove:

$P_{i,t}$ CONSIP = prezzo CONSIP per Smc praticato nel tempo calcolato applicando la formula indicata nella convenzione CONSIP 'gas natuale 7'

Sc = sconto in percentuale offerto per Smc

Il prezzo "P_t" è riferito ad un gas avente un potere calorifico superiore di 38,1 MJ/mc. Tale prezzo verrà adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo.
Nel caso in cui non vi sia una convenzione CONSIP attiva, per il calcolo del $P_{i,t}$ verrà utilizzata la formula indicata nell'ultima convenzione CONSIP attiva.
Nel corso della fornitura il Pt dovrà in ogni caso essere inferiore al prezzo $P_{i,t}$ praticato nel tempo da CONSIP ovvero dalla centrale di committenza regionale qualora l'Amministrazione possa accedere alle convenzioni eventualmente attivate. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n. 135, qualora il prezzo praticato risultasse per qualsiasi motivo superiore a quello pro tempore vigente previsto dalle convenzioni Consip o dalle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale cui l'Amministrazione avesse eventualmente la facoltà di accedere, il contratto si intenderà immediatamente risolto, salva la possibilità di adeguamento ai predetti corrispettivi.

I) I Prezzi oggetto di gara non includono:

- i costi di distribuzione su rete locale. Questi saranno addebitati dal Fornitore all'Amministrazione nella misura definita dal Distributore Locale (ed approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) in modo non discriminatorio a tutti gli utenti della rete. Qualora non siano definiti i corrispettivi relativi ad un parte del periodo contrattuale, il Fornitore ha la facoltà di addebitare in via transitoria i corrispettivi in vigore nell'anno precedente, salvo poi conguagliare la differenza all'atto della pubblicazione delle tariffe corrette;
- il contributo sociale, qualora dovuto;
- i diritti, tributi gli altri oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri applicabili per legge o per disposizione dell'Autorità competente.

L'offerta non deve contenere:
- Vincoli e/o penali in termini di limitazioni sui prelievi di gas metano (quali obblighi di Take or Pay, vincoli di prelievo minimo o massimo, ecc.);
- Oneri di alcun genere connessi ai costi di modulazione e bilanciamento, che devono risultare integralmente a carico del Fornitore;
- Oneri di alcun genere legati alla variazione della stagionalità dei prelievi;
- Ulteriori bonus e/o penali di qualsiasi natura (regolarità pagamenti, regolarità prelievi, ecc.).

L'Amministrazione si rende disponibile a fornire informazioni in merito alle previsioni di consumo di gas metano. Tuttavia, tale attività non ha alcuna conseguenza sui costi della fornitura.

L) I costi della distribuzione locale e tutte le imposte e le addizionali, come stabiliti dalla normativa vigente, sono totalmente a carico dell'Amministrazione e dovranno essere evidenziati separatamente nelle fatture.

M) In relazione ai consumi di un importante Centro di ricerca internazionale attivo nel Parco Scientifico, che gode della condizione di extraterritorialità con annessi privilegi, l'Appaltatore dovrà emettere una fatturazione distinta, intestata direttamente al Centro internazionale, pari all'75,17% dei consumi di Gas metano rilevati dal misuratore sul pdr 011822002012042, in un regime di esclusione o riduzione di tasse, imposte o di addizionali sulla base delle normative, delle procedure e delle autorizzazioni vigenti.

ART. 12 – MISURA DEL GAS

L'unità di misura è il metro cubo in condizioni standard (Smc), a temperatura di 15°C e pressione assoluta di 1,01325 bar.

I misuratori possono essere integrati da idonee apparecchiature (correttori elettronici dei volumi) che consentono la correzione dei volumi, in funzione della temperatura e della pressione misurate sul punto di riconsegna, al fine di riportare i consumi rilevati alle condizioni standard sopra indicate. Qualora il correttore non fosse presente o fosse non funzionante, alla differenza di lettura del contatore intercorrente tra due misurazioni, si applicherà il coefficiente di correzione (C) determinato dal Distributore Locale.

L'Amministrazione potrà richiedere al Distributore Locale tramite il Fornitore la verifica, in contraddittorio, del corretto funzionamento dei Gruppi di Misura installati presso il Luogo di Fornitura. Per ciascuno dei Gruppi di Misura nei quali, a seguito delle verifiche, vengano riscontrati degli errori delle quantità consegnate comporteranno l'obbligo di procedere al conguaglio delle fatturazioni emesse sulla base delle erronee misurazioni. In caso di anomalie o malfunzionamenti degli apparecchi di misurazione delle quantità del gas metano consegnato all'Amministrazione, i consumi verranno ricostruiti secondo quanto previsto al paragrafo 11.3 del capitolo "Misura del Gas" del Codice di Rete. I conguagli eventualmente scaturenti dalla rideterminazione della misura delle quantità consegnate vengono effettuati sulla prima fattura successiva alla rideterminazione della quantità effettivamente consegnata.

ART. 13 – QUALITÀ DEL GAS

Il gas messo a disposizione dell'Amministrazione dal Fornitore presso il punto di riconsegna avrà le caratteristiche qualitative previste dal Codice di Rete. Il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del Committente sarà effettuato mensilmente con riferimento ai valori di PCS, determinati dal trasportatore sulla base della composizione chimica del gas in conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 43/02 e s.m.i..

Le parti assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore. E' facoltà delle parti accertarsi che il PCS mensile attribuito all'Amministrazione sia rappresentativo del gas messo a disposizione dal Fornitore ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio al trasportatore. In tal caso, il Fornitore, su espressa richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre la documentazione attestante la determinazione del potere calorifico superiore (PCS).

Qualora non dovesse essere disponibile il PCS effettivo mensile, il Fornitore potrà fatturare, nei mesi di indisponibilità, utilizzando il PCS convenzionale dell'Impianto di distribuzione cui è allacciato il/i Gruppo/i di Misura, come definito all'articolo 16 della delibera n. 237/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (e s.m.i.) ovvero l'ultimo valore disponibile, salvo conguaglio al momento della disponibilità del PCS effettivo del mese in oggetto.

ART. 14 – CAPACITÀ GIORNALIERA

La Capacità giornaliera è definita per ogni località (Padriciano e Basovizza) ed è riportata all'Art 11 lettere B e C, a puro titolo informativo e calcolata senza riferimento ai profili di prelievo standard assegnati ad ogni punto di riconsegna.

Non sono previste penali per il superamento della capacità giornaliera.

ART. 15 – LETTURA E FATTURAZIONE

La lettura dei Gruppi di Misura, la periodicità della fatturazione e le modalità di calcolo dei consumi presunti avverranno con cadenza mensile, fatta salva la periodicità di lettura minima che il distributore è tenuto a seguire in funzione della tipologia del Punto di Riconsegna.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre agli elementi identificativi della fornitura, il dettaglio dei singoli Gruppi di Misura cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale. Relativamente ai costi di distribuzione locale il Fornitore, su esplicita richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto tra le parti si intenderà immediatamente risolto qualora per tre volte, anche non consecutive, le analisi del prodotto somministrato diano esito negativo, ovvero non siano conformi con i parametri qualitativi richiesti (art. 13). Sarà causa di risoluzione inoltre la mancata somministrazione del prodotto oggetto del presente Capitolato per un periodo superiore a 24 ore consecutive, senza alcuna comunicazione da parte dell'Appaltatore. Costituirà causa di risoluzione anche il verificarsi dell'ipotesi contemplata dall'art. 11, lett. H, ultimo paragrafo, cui si rinvia.
La risoluzione avrà effetto dal momento in cui l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione di valersi della facoltà di risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 17 - CLAUSOLA PENALE PER IL CASO DI MANCATA SOMMINISTRAZIONE

Per ogni interruzione alla somministrazione del gas metano superiore alle due ore, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali il cui importo sarà compreso, in funzione

della durata dell'interruzione e delle conseguenze derivanti, tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo contrattuale e fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo pari al 10% del medesimo importo, oltre al quale sarà possibile procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. 207/2010.
Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.
L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione definitiva.
Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni dell'Appaltatore. La decisione definitiva verrà assunta dal Dirigente del Servizio dell'Amministrazione competente alla gestione del presente contratto.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 46407292B8, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 19 VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVA

Al fine di accertare la regolare esecuzione, il rispetto delle condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto, anche con riferimento agli specifici accertamenti eventualmente disposti ai sensi degli articoli 12 e 13 del presente capitolato, è prevista una verifica di conformità, **con cadenza annuale,** nel corso dell'esecuzione del presente appalto; tale verifica, della quale verrà redatto apposito verbale secondo quanto prescritto dall'art. 317 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, verrà effettuata dal direttore dell'esecuzione, in presenza dell'appaltatore appositamente convocato.

Il direttore dell'esecuzione indicherà se l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali ed in caso di difetti e mancanze di lieve entità assegnerà un termine per adempiere.
Il direttore dell'esecuzione, esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, darà tempestivo avviso all'appaltatore relativamente al giorno in cui si effettuerà la **verifica di conformità definitiva**, affinché questi possa intervenire, e rilascerà il certificato di verifica di conformità quanto risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.
Le operazioni di verifica di conformità sono effettuate a spese dell'appaltatore.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa generale disciplinata agli artt. 318 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Competente a decidere di ogni controversia insorgente tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in ordine alla conclusione, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà il Foro di Trieste.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia o cognizione diretta, nonché ai dati personali di cui il personale sia venuto casualmente a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 22 – SERVIZIO COMPETENTE ALLA GESTIONE

Sarà competente alla gestione del contratto il Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente dell'Amministrazione.

ART. 23 - SPESE E IMPOSTE

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e imposte inerenti alla redazione e registrazione del contratto d'appalto e tutte quelle relative ad atti ulteriori e conseguenti.

ART. 24 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato si richiamano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e, in quanto compatibile, il diritto comune. Le somministrazioni del bene in oggetto sono disciplinate dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas.

Data **Firma dell'Appaltatore**

Data **Firma dell'Amministrazione**

CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., si richiamano ed espressamente si sottoscrivono per approvazione le seguenti clausole:
ART. 9 – Collaudi e verifiche;
ART. 16 – Clausola risolutiva espressa;
ART. 17 – Clausola penale per il caso di mancata somministrazione;
ART. 20 – Foro competente.

Data **Firma dell'Appaltatore**